

Capitolo 12: SICUREZZA

art. 1: Tutto il personale della scuole e gli alunni devono tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ad altri.

art. 2: Tutto il personale della scuola e gli alunni devono osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene prescritte dalla normative vigenti, richiamate da specifici cartelli, o indicate dal Dirigente Scolastico.

art. 3: E' vietato fumare in tutti gli spazi scolastici, interni ed esterni, mediante uso di qualunque tipo di dispositivo, compreso le sigarette elettroniche.

art. 4: Tutto il personale della scuola deve osservare le disposizioni riguardanti la sicurezza contenute nel piano di evacuazione.

art. 5: I docenti informeranno gli alunni che è vietato portare a scuola oggetti inutili e pericolosi. Il personale tutto ha facoltà di ritirare in ogni momento il materiale non attinente alla vita della scuola pericoloso o pregiudizievole per la comunità scolastica.

art. 6: Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.

art. 7: Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...) ed in generale la normale circolazione.

art. 8: Il personale scolastico ed ex L.S.U farà uso limitato e con cautela delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali, farà ricorso nella manipolazione, a dispositivi di protezione individuali (guanti) e si atterrà alle modalità d'uso previste. Il materiale di pulizia sarà custodito, ad opera del personale ausiliario che ne è responsabile, in luoghi a ciò deputati , in appositi armadi, chiusi a chiave, non alla portata degli alunni o di qualunque altra persona. Nell'acquisto si privilegeranno sostanze meno pericolose e non infiammabili, chiaramente etichettate; si eviterà il deposito di grosse quantità di materiale.

art. 9: Nella pulizia dei locali da bagno, al fine di evitare l'esposizione ad agenti biologici (feci, sangue, urina) il personale ausiliario dovrà far ricorso a dispositivi di protezione individuale (guanti). Nella medicazione di ferite con presenza di sangue si dovrà sempre far uso di guanti.

art. 10: Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto.

art. 11: Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico e/o al Direttore S.G.A. ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.

art. 12: In caso di infortunio si dovrà prestare il primo soccorso con il materiale presente in ogni plesso.

art. 13: Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso occorre ripristinare la scorta e controllarne la scadenza.

art. 14: Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.

art. 15: Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.

art. 16: Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere.

art. 17: In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.

art. 18: Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.

art. 19: Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.

art. 20: Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola.

art. 21: Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.

art. 22: L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.

art. 23: Gli infortuni degli alunni che si verificano durante l'attività didattica all'interno o all'esterno della scuola devono essere immediatamente portati a conoscenza del Dirigente scolastico e dell'ufficio di Segreteria. Il docente presente al momento dell'infortunio deve presentare la relazione dettagliata dell'accaduto.

art. 24: Il docente avverte tempestivamente i genitori dell'infortunio e, nei casi gravi, allerta il servizio 118. Entro la mattina successiva la famiglia deve presentare in segreteria la eventuale documentazione medica.

art. 25: La scuola non può fornire medicinali agli alunni. La somministrazione dei farmaci possono essere consentite nei casi previsti dalla normativa vigente.

art. 26: I genitori sono tenuti a segnalare e certificare eventuali allergie o intolleranze che potrebbero creare malori improvvisi.

art. 27: Manifestazioni scolastiche e saggi potranno essere svolti in idonei spazi interni o esterni alla scuola, purché gli stessi presentino le condizioni di sicurezza.